



R.G. TRIB. FED. n. 38/2020

(Proc. P.A. 51/2020)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Teams*, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Stefano Ciulli – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento della Signora

Mohamed Sedik Isabella Nada (tessera FISE n. 74315/B).

PREMESSO

- Che in esito a segnalazione depositata il 4 agosto 2020 per conto del C.I. La Betulla, a firma dell'Avv. Sara Brovelli Blasotta, la Procura Federale, avviava le indagini;
- Che, in data 15 ottobre 2020, veniva sentito il Sig. Raffaello Collini, Presidente del C.I. La Betulla quale persona informata sui fatti che testualmente asseriva *“ho conosciuto la signora Sedik tramite un mio amico... ci siamo parlati, la signora mi ha chiesto i prezzi e io glieli ho detti... questo rapporto così regolato è iniziato a maggio 2019....”* ed ancora *“l'accordo concluso con la signora Cedric era nel senso che la stessa avrebbe dovuto pagare anticipatamente ogni mensilità, mentre invece sin dall'inizio del nostro rapporto vi sono state difficoltà e gravi ritardi nei pagamenti.... intendo specificare che in questo periodo oltre ai servizi concordati, su esplicita richiesta della sig.ra Sedik, ho portato il suo cavallo di nome CAS al concorso di Etreá....e a tal fine ho sostenuto diverse spese...;*
- Che, sempre in esito all'audizione del signor Collini, si acquisiva conoscenza della sussistenza di un *“accordo transattivo a saldo e stralcio che prevedeva il versamento da parte della signora Sedik di euro 12.000. Di tale accordo la Sig.ra Sedik ha versato unicamente l'acconto di euro 2.500 quando ha portato via i cavalli ed euro 600 a titolo di prima rata a giugno 2020. Dopo tali pagamenti non abbiamo ricevuto alcun importo ma solo messaggi e telefonate di rassicurazioni e promesse di pagamento mai mantenute”;*



-
- Che la Procura acquisiva la documentazione attestante quanto dichiarato dal signor Collini;
 - Che, in pari data, con audizione telefonica resa davanti alla Procura, in qualità di indagata la Sig.ra Mohamed Sedik Isabella Nada dichiarava *“Ricordo che nel maggio 2020 ho curato il ritiro degli equidi dal C.I. La Betulla e in quella occasione ho negoziato con il centro ippico un importo che riconoscevo dovuto che fu quantificato in € 14.075,00 che mi impegnavo a versare, al momento del ritiro dei cavalli mi sembra che versavo un acconto di € 2500,00 in data 7/05/2020 e il residuo era di € 11.500,00 che mi impegnavo a versare in rate mensili di € 500,00”*;
 - Che, dalla documentazione acquisita durante le indagini, risulta chiaramente la sussistenza di un debito della Sig.ra Mohamed Sedik Isabella Nada nei confronti del C.I. La Betulla ASD per una somma complessiva pari ad € 14.075,00 per essersi *“resa morosa nei confronti del C.I. LA BETULLA - sin dal maggio 2019 - non avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto per il mantenimento ed il pensionamento di due cavalli di sua proprietà scuderizzati per il Centro”*;
 - Che, pertanto, la Sig.ra Sedik veniva deferita innanzi al Tribunale per rispondere della violazione dell’art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE (d’ora in poi, per brevità anche R.G.) che prevede che *“..costituiscono illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati...”*;
 - Che, in esito al deferimento, il Presidente del Tribunale, visto l’art. 48 R.G., fissava l’udienza di trattazione per il 13 gennaio 2021, disponendone la comunicazione all’Incolpata ed alla Procura Federale;
 - Che il 12 gennaio 2021 pervenivano note con le quali la Procura ribadiva quanto emerso in fase di indagini chiedendo l’applicazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto, ai sensi dell’art. 6, comma I, lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE, oltre all’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell’art. 6, comma I, lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE;
 - Che, all’udienza del 13 gennaio, la deferita non si costituiva e, verificata la regolarità delle comunicazioni, ne veniva dichiarata la contumacia;



-
- Che il Tribunale, non ritenendo la necessità ai fini del di ulteriore attività istruttoria e non risultando pervenuta istanza di partecipazione da remoto, assumeva il procedimento in decisione, assegnando alla Procura termine sino al 19 gennaio per l'invio delle note conclusionali;
 - Che la Procura Fise, nelle note depositate nei termini assegnati, ribadiva le richieste già rassegnate nelle note di trattazione.

Il Tribunale si riservava.

CONSIDERATO CHE

- la sussistenza del debito della sig.ra Mohamed Sedik nei confronti del Centro Ippico La Betulla ASD viene confermata in diverse univoche circostanze;
- che, difatti, già la medesima Deferita, nel corso dell'audizione del 15 ottobre 2020, affermava che *“Ricordo che nel maggio del 2020 ho curato il ritiro degli equidi dal centro ippico la betulla e in quella occasione ho negoziato con il centro ippico un importo che riconoscevo dovuto che fu quantificato in euro 14.075 che mi impegnavo a versare e, al momento del ritiro dei cavalli mi sembra che versavo un acconto di 2500 euro in data 7 maggio 2020 e il residuo era di 11500 circa che mi impegnavo a versare in rate mensile di euro 500. ADR: ho versato una rata di euro 600, nel mese di giugno”*;
- nella stessa sede la Deferita ebbe a fare riferimento ad una eccezione di inadempimento da parte del Circolo Ippico che avrebbe potuto giustificare il mancato pagamento della somma dovuta dall'incolpata senza, tuttavia, produzione di documentazione a sostegno;
- in realtà detta eccezione appare smentita sia dalla dichiarazione in atti del sig. Stefano Spada, incaricato del ritiro dei cavalli di proprietà della Deferita dal Circolo Ippico sia dalle dichiarazioni rese dal sig. Collini in sede di audizione laddove afferma *“questo materiale, ribadisco da noi mai usato e addirittura mai aperto è stato riconsegnato, insieme ai cavalli, nel maggio 2020”*;
- la Deferita ha provveduto ad effettuare pagamenti (seppur parziali) del proprio debito successivamente al ritiro dei cavalli, condotta incompatibile con la presenza di un credito vantato nei confronti del circolo, che senza dubbio alcuno sarebbe stato considerato nell'accordo transattivo;
- il comportamento complessivo tenuto dalla Sig.ra Sedik appare senza ombra di dubbio in piena violazione dell'art.1 del Regolamento di Giustizia della FISE avendo quest'ultima inadempito ad una obbligazione assunta nei confronti del C.I. La Betulla;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- la condotta contestata al Deferito rientra, difatti, a pieno titolo nell'ambito dei comportamenti sanzionabili ai sensi dell'art. 1, comma 1, secondo capoverso del Regolamento di Giustizia FISE (“Costituiscono altresì illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione (...), nonché, ove anche non specificamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati”);
 - come, in linea con la costante giurisprudenza di questo Tribunale, la disposizione in parola, con norma di carattere generale, estende l'ambito di sanzionabilità a qualsivoglia comportamento in contrasto con i principi cardine del sistema sportivo (correttezza, lealtà e probità), posto in essere dai tesserati “nei confronti di chiunque”, sempreché funzionalmente connesso all'attività sportiva o federale e tale connessione emerge con tutta evidenza nel caso di specie;
 - che, pertanto, la condotta disciplinarmente rilevante ascritta alla Deferita risulta provata.

P.Q.M

Il Tribunale Federale come sopra composto, visto gli articoli 1.1 del R.G. FISE, in accoglimento del deferimento della Procura Federale

APPLICA

alla Sig.ra Mohamed Sedik Isabella Nada la sanzione del richiamo scritto ai sensi dell'art.6 comma 1 lett. a) R.G. FISE oltre l'ammenda di €500,00 (cinquecento) ai sensi dell'art.6 comma 1 lett. c) del R.G. FISE.

Si incarica la segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'ufficio del Procuratore Federale e alla deferita curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma li, 5 marzo 2021

Presidente: f.to Avv. Valentina Mazzotta

Componente: f.to Avv. Anna Cusimano

Componente Relatore: f.to Avv. Stefano Ciulli